

Caro Unità, nella rubrica del 4 febbraio, l'avv. Raffone ricordava come il dipendente pubblico può andare in pensione molto prima, paga di meno i contributi durante l'iter lavorativo, percepisce una pensione calcolata sulla retribuzione più alta e con una percentuale più alta di quella del collega privato, e si chiedeva se questo è razionale.

Come dipendente pubblico (ministero Poste) devo ricordare che all'atto del collocamento a riposo non ho diritto al computo della scala mobile nella definizione della indennità di fine rapporto, e che fino ad oggi non sono bastate due sentenze della Corte Costituzionale favorevoli a tale riconoscimento, né i ripetuti impegni sindacali e governativi. Ma all'avv. Raffone voglio ricordare qualcosa di più eclatante. I miei primi sette anni di servizio al ministero Pt li ho prestati presso i cosiddetti uffici locali, i successivi ventisette presso gli uffici più grandi. Dalore di lavoro, comunque, sempre il ministero Pt. Ebbene, quando andrò in pensione mi vedrò liquidare due pensioni, ognuna relativa ai due periodi anzidetti; la prima da un certo Istituto postelegrafonico, di antica radice cisliana, la seconda dal ministero del Tesoro, e quindi due assegni, due operazioni bancarie, ecc.

Caro direttore, le scrivo a proposito di una questione a mio parere poco chiara. Sono un dipendente del Servizio sanitario nazionale, proveniente dagli ex enti ospedalieri, e mi risulta che i profili professionali atipici sono stati identificati dal ministro della Sanità con suo decreto, senza contrattazione. Eppure, l'art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983) riserva appunto agli accordi sindacali la individuazione di tali profili. Come si spiega tutto ciò?

Lettera firmata. Pavia

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Guglielmo Simonesch, giudice, responsabile e coordinatore. Piergiorgio Altieri, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranne Moshi, avvocato Cdi di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Ancora sulle differenze tra dipendenti pubblici e privati

risponde l'avv. NINO RAFFONE

che il pubblico dipendente, modellato da altruistici interessi, spontaneamente restituisca quanto oggi gli è più favorevole, rinunciando nel contempo all'estensione di istituti salariali difetti. Lavoratori pubblici e privati vanno stannati dai loro fortili di conservazione e posti di fronte al duplice obiettivo: riallineare prestazioni lavorative e retribuzioni, accedere alla determinazione di modernizzare produzione e servizi. Il problema è di come far maturare guide politiche e sindacali esperte e movimenti di massa depurati di quanto più corporativismo possibile.

Corrado Civraro, Milano
Sul problema delle differenze dei trattamenti pensionistici tra dipendenti pubblici e privati,

una sua particolare situazione personale, con l'attribuzione di due pensioni. Prendiamo atto che il lettore non contesta le differenze dei trattamenti pensionistici, quali riportate nel precedente intervento del 4/2/91. A nostro giudizio un trattamento discriminatorio verso i pubblici dipendenti non può essere sanato da un altro dettore e ugualmente incomprensibile trattamento verso i dipendenti privati, ma entrambi sottolineano l'irrazionalità della situazione, e la necessità di radicali interventi sindacali e legislativi. Non si può infatti misurare col bilancino del farmacista - e comunque - dobbiamo rifiutare - quanto "pesi" una ingiustizia, per valutare se è compensata da un vantaggio altrettanto inaccettabile.

Ribadiamo quanto già scritto, e cioè che le differenze retributive e pensionistiche tra i lavoratori devono dipendere solo dalla diversa professionalità e dal numero degli anni di servizio, senza ulteriori artifici e inique differenziazioni.

Non sosteniamo, come sembra temere il lettore, che si debba togliere un privilegio ai pubblici dipendenti, senza proporsi di colmare le ingiustizie di cui soffrono.

Il concetto che ci ispira è quello di giungere a modellare una sola figura di dipendente subordinato, indipendentemente dal fatto che operi in uffici pubblici o privati, a quella omogeneizzazione dei trattamenti cui fa riferimento l'Inca-Cgil di Bologna. Solo in questo modo sarà possibile evitare le distinzioni tra le due categorie, con revanchismi e rancori che impediscono la solidarietà e unità tra i lavoratori, valori cui lo stesso lettore fa riferimento.

In questo senso vanno incoraggiate e seguite con attenzione le trattative in corso tra sindacati e governo per modificare lo status dei dipendenti pubblici: è questa la strada maestra da seguire per eliminare o attenuare grandemente le irrazionalità del sistema, i corporativismi inaccettabili e offensivi. Solo così potremo stanare dai loro fortili, come giustamente scrive il lettore, non solo i privilegi ma soprattutto chi li permette e incoraggia e su questi ha costruito le sue fortune politiche.

non appena sarà esaminato dal Tar del Lazio, dovrà seguire la stessa sorte. All'annullamento di tali decreti dovrà seguire, ovviamente, l'apertura di un confronto con le Oo. Ss. per pervenire ad una legittima individuazione dei profili professionali e al reinquadramento del personale interessato. La sentenza del Consiglio di Stato 703/1990 è quindi particolarmente importante in quanto conferma l'avenuta delegificazione della materia relativa all'individuazione dei profili professionali, mentre rimane riservata all'atto normativo o amministrativo l'emanazione dei soli criteri per la determinazione degli stessi, in base all'art. 2 della legge quadro n. 93.

La differenza tra legge di riordino e legge di rivalutazione

Ho letto la vostra rubrica del 4 febbraio '91 (sulle pensioni d'annata) e mi congratulo per la chiarezza dell'informazione; contemporaneamente vi pongo delle domande.

1) Poiché nella stessa pagina, lo stesso giorno, è apparso un articolo, sempre relativo alle pensioni, vorrei sapere: con l'operatività dei cambiamenti annunciati si compie un passo avanti verso l'unicità dei trattamenti pensionistici?

2) Sempre nella vostra rubrica ho rilevato delle differenze di decorrenza ultima nei miglioramenti relativi alla decorrenza della rivalutazione: per le pensioni Inps la rivalutazione si ferma al 30,82; per quelle dello Sialo al 31,12,87; per quelle del Cpdal al 31,12,87; per i Fondi Speciali al 31,12,87; perché queste differenze? È previsto anche un miglioramento per le pensioni Inps nate dal 1.7.72 ma non è la rivalutazione per delle pensioni svalutate e che a malapena (come la mia) raggiunge solo il 50% del valore delle retribuzioni in atto. La mia pensione data dal 1.7.82 (pensioni di anzianità 35 anni) quindi non ho diritto alla rivalutazione? Se è così come presumo, sarebbe l'ennesima volta che verrei escluso dalla rivalutazione e poiché non ho ancora 60 anni sono escluso dall'esenzione del pagamento delle tasse sulla salute pur avendo un reddito sufficiente per averne l'esenzione. In questo caso non è il reddito che conta ma l'età, quindi io sono tassato per l'età che ho. Mi sono già rivolto all'Inca e al sindacato e sembra proprio che non possa avere la rivalutazione e che debba continuare a pagare le tasse sulla salute, e tutte le altre senza tregua.

Giorgio Facchin
Modena

Le proposte di riordino previdenziale hanno tra l'altro lo scopo di armonizzare i diversi trattamenti previdenziali, mentre la legge di rivalutazione delle pensioni aveva e ha come

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

obiettivo quello di ridare alle vecchie pensioni lo stesso potere d'acquisto che avevano nel momento in cui sono nate. Il gruppo del Pds durante l'iter parlamentare della legge di rivalutazione ha tenuto conto degli elementi di equità sia nella ripartizione della spesa sia nelle entità degli aumenti di spesa fra le diverse categorie.

La legge non prevede solo miglioramenti per i pensionati Inps con pensioni decorrenti prima del 1° luglio 1982, come tu scrivi, sono previsti aumenti anche per coloro che hanno cessato di lavorare dal 1° luglio 1982 al 31 dicembre 1988 come disposto dall'articolo 1, comma 3 della legge.

Le pensioni Cpdal vengono rivalutate fino al 31 dicembre 1985 anziché fino al 31 dicembre 1987: così ha deciso il governo su proposta del sottosegretario Pavan; per gli statali le rivalutazioni riguardano le pensioni fino al 31 dicembre 1987.

Anche la tua pensione Inps nata nel luglio 1982 avrà una rivalutazione in misura di lire 1.500 mensili per ogni anno di contribuzione. Riteniamo sottolineare che nella legge manca un serio meccanismo di dinamica dei salari che il gruppo parlamentare del Pds aveva richiesto.

Convegno Inca-Cgil sulla legge per i lavoratori italiani all'estero

Si è svolto nei giorni 4 e 5 marzo a Bruxelles un seminario organizzato dall'Inca-Cgil sull'art. 7 della legge 407/90 che, come è ormai noto, ha modificato sostanzialmente la normativa che disciplina l'erogazione delle pensioni ai lavoratori migranti. Al seminario

hanno partecipato rappresentanti della Confederazione europea dei sindacati, dell'Inca nazionale, dell'Inps e funzionari dell'Inca nazionale ed europea. Le relazioni ed i numerosi interventi hanno ribadito la netta condanna di una legge che in un solo colpo ha eliminato tutta una serie di benefici previdenziali concessi ai lavoratori migranti e che è stata approvata dal Parlamento italiano nonostante le massicce proteste delle nostre collettività all'estero. Le nuove disposizioni in vigore dal 15 gennaio di quest'anno introducono requisiti contributivi e reddituali, e misure anti-esumato tra pensioni e retribuzione, che renderanno d'ora in poi molto più difficile, per i nostro connazionali residenti all'estero, ottenere una prestazione previdenziale italiana integrata al trattamento minimo. Nel corso del seminario di Bruxelles è stata ancora una volta sottolineata l'esteriorità del provvedimento - inserito, quasi in sordina e senza previa consultazione dei diretti interessati e di chi li rappresenta, in una legge d'accompagnamento alla Finanziaria 1990 - e la necessità di una riforma generale previdenziale, per i lavoratori migranti, una legge quadro che conduca ad una distribuzione più razionale ed equa delle risorse ed all'eliminazione di distorsioni legislative e di discriminazioni ingiustificate tra lavoratori italiani e lavoratori italiani migranti. Sono emerse inoltre la disponibilità della Cgil ad esercitare pressioni ed intraprendere iniziative al fine di una parziale modifica della legge, con un decreto ad hoc o attraverso la prossima finanziaria, per ciò che riguarda gli aspetti ritenuti più lesivi dei diritti dei lavoratori migranti, e la decisione dell'Inca di adire il contenzioso legale per invalidare invece quelle parti della legge ritenute in aperto contrasto con le norme più elementari del diritto comunitario ed internazionale.

Giovanni Fiordella
Bardonecchia (Torino)

Il governo non ha ancora emanato il previsto regolamento di attuazione della norma che ti interessa (articolo 5 della legge 554/88). Le uniche differenze, tra i due trattamenti di cui si parla, sono costituite da: 1) il minimo di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione (per i casi di cessazione per motivi diversi dalle dimissioni): 10 anni nel Fondo Fs e 15 anni per gli statali; 2) gli anni di contribuzione per maturare il massimo della pensione (80% della base di calcolo): 37 anni nel Fondo Fs (26% per i primi 10 anni e 2 punti in più per ogni anno di contribuzione oltre il 10%) e 40 anni per gli statali (35% per i primi 15 anni e 1,8 punti in più per ogni anno di contribuzione oltre il 15%). Riteniamo che non hai difficoltà a decidere per la opzione più conveniente rispetto ai tuoi propositi.

V.A. e R.M.
(Inca-Cgil)

Profili professionali atipici

risponde l'avv. BRUNO AGUOLIA

1983, «la individuazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni» è riservata alla disciplina in base ad accordi. Sicché, indubbiamente, l'operato del ministro che, in più occasioni, ha proceduto con suo atto regolamentare a tale attività è illegittimo.

Tale conclusione è stata, peraltro, avallata da una recente decisione del Consiglio di Stato (n. 703 del 25/3/1990), che proprio su ricorso della Cgil ha

annullato il D.M. del 10/2/1984 che aveva individuato i profili atipici delle seguenti figure: ausiliari socio-sanitari specializzati, operatore tecnico coordinatore, educatore professionale e addetti stampa provenienti da ex enti ospedalieri.

La tesi sostenuta dalla Cgil, ritenuta fondata dal giudice amministrativo, partiva proprio dalla considerazione che, dopo l'entrata in vigore della legge 93, l'art. 1, u.c., del Dpr 761/79 (che riservava al decre-

to del ministero della Sanità, sentio il Consiglio sanitario nazionale, l'individuazione dei profili professionali «attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascendenza», doveva ritenersi non più operante perché abrogato dalla sopraggiunta normativa.

Anche il D.M. 26/1/1988 che ha individuato i profili di audioprotesista, podologo, tecnico di neurofisiopatologia, igienista dentale, è stato impugnato dalla Cgil per gli stessi motivi e,

CROCIERA DI FERRAGOSTO

con la m/n Taras Schevchenko dal 6 al 16 agosto '91

GENOVA - CADICE (Siviglia) - LISBONA - MALAGA (Granada) - ALICANTE - PALMA DI MAIORCA - GENOVA



La m/n Taras Schevchenko della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani. Tutte le cabine sono esterne (obli o finestra) con lavabo, telefono, climatizzazione ed aria condizionata regolabile. La nave dispone inoltre di stabilizzatori antirullo ed è equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione.

Caratteristiche principali: stazza lorda 20.000 tonnellate; anno di costruzione 1966; ristrutturata nel 1970 e rinnovata nel 1988; lunghezza m. 176; velocità nodi 20; 700 passeggeri; 3 ristoranti; 6 bar; sala feste; night club; nastroteca; 3 piscine (di cui una coperta); sauna; cinema; negozi; panucchiere per signora e uomo; telex (via satellite) 0581-1400266; sigla telegrafica UKSA

VITA DI BORDO
La crociera offre molteplici possibilità di svago: in ogni momento della giornata potete scegliere di partecipare ad un gioco, di assistere

ad un intrattenimento o di abbronzarvi al sole su una comoda sdraio. Tutte le strutture sono a Vostra disposizione: dalle piscine, alla sala lettura, alla sauna, ecc. Per le serate la nave dispone di Sala feste e Night Club.

VITTO A BORDO (à table d'hôte)
Prima colazione - Succhi di frutta - Salumi - Formaggi - Uova - Yogurt - Marmellate - Burro - Miele - Bruschette - Tè - Caffè - Cioccolato - Latte
Seconda colazione - Antipasti - Concomeri - Fainocel - Carne o pollo - Insalata - Frutta fresca o cotta - Vino in caraffa
Ore 16.30 (in navigazione) - Tè - Biscotti - Pasticcini
Pranzo - Zuppa o minestrina - Piatto di mezzo - Carne o pollo o pesce - Verdura o insalata - Formaggi - Gelato o dolce - Frutta fresca o cotta - Vino in caraffa
Ore 23.30 (in navigazione) - Spuntino di mezzanotte
MENÙ DIETETICO

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

(Basate sul cambio di: 1 Rublo = Lit. 2.400)

CABINE A 4 LETTI - CON LAVABO - SENZA SERVIZI PRIVATI			
CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
SP	Con obli, a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubicate a poppa	Terzo	990.000
P	Con obli, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Terzo	1.130.000
O	Con obli, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Secondo	1.250.000
N	Con obli, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Principale	1.370.000
M	Con finestra, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Passaggiata	1.500.000

CABINE A 2 LETTI - CON LAVABO - SENZA SERVIZI PRIVATI			
CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
SL	Con obli, a 2 letti (1 basso + 1 alto) ubicate a poppa	Terzo	1.330.000
L	Con obli, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Terzo	1.460.000
K	Con obli, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Secondo	1.620.000
J	Con obli, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Principale	1.740.000
H	Con finestra, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Passaggiata	1.900.000
G	Con finestra, singola	Passaggiata	2.450.000

CABINE A 2 LETTI - CON SERVIZI - BAGNO O DOCCIA E W.C.			
CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
F	Con obli, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Terzo	2.450.000
E	Con finestra, a 2 letti bassi	Passaggiata	2.700.000
D	Con finestra, a 2 letti bassi	Lance	2.800.000
C	Con finestra, a 2 letti bassi e salottino	Lance	3.200.000
B	Appartamenti con finestra, a 2 letti bassi	Bridge	3.600.000

Spese iscrizione comprendenti Tasse Imbarco / Sbarco 100.000
 Uso singola: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% della quota.
 Uso tripla: possibilità di utilizzare alcune cabine quadriples come triple (escluse le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota.
 Ragazzi fino a 12 anni: riduzione 50% (in cabina a 3 o 4 letti escluse le cabine della cat. SP) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti.
 * Possibilità di utilizzare 3° letto nel salottino della categoria C pagando il 50% della quota.
 Tutte le cabine, ad eccezione delle cabine di categoria F e C, sono dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore a m. 1,50 ed inferiori al 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.

Le quote di partecipazione comprendono:
 il posto a bordo nel tipo di cabina prescelta
 pensione completa per l'intera durata della crociera (11 giorni/10 pernottamenti), incluso vino in caraffa
 assistenza di personale specializzato
 possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi e intrattenimenti di bordo
 polizza assistenza medica
Le quote di partecipazione non comprendono:
 visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo
 qualsiasi servizio non indicato in programma

Documenti:
 Per partecipare alla crociera occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità validi. I signori passeggeri sono tenuti a comunicare al momento stesso dell'iscrizione alla crociera i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, n. del documento valido, data e luogo del rilascio.
Valuta a bordo:
 lire italiane



MILANO - Viale Fulvio Testi 75 - Tel. (02) 64.40.341
 ROMA - Via dei Taurini 19 - Tel. (06) 44.490.345
 Informazioni anche presso le Federazioni del Pds